



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna  
Ufficio XI – Ambito territoriale di Reggio Emilia*

*COPIA PER  
CONTROPARTE*

**TRIBUNALE DI REGGIO NELL'EMILIA  
SEZIONE LAVORO**

Giudice del lavoro dott.ssa ELENA VEZZOSI  
1150-1/2016 RG

**MEMORIA**

**di costituzione in giudizio per parte resistente**

PER: il **MINISTERO dell'ISTRUZIONE, dell'UNIVERSITA' e della RICERCA** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore e per quanto occorrer possa, i suoi organi interni, Ufficio scolastico Regionale „per l'Emilia Romagna (CF 80062970373), Ufficio XI – Ambito territoriale per la Provincia di Reggio Emilia (CF 80011950351). Nell'„intestato“ giudizio, ai sensi dell'art.417 c.p.c. per i convenuti si costituisce l' Ufficio XI – Ambito territoriale per la Provincia di Reggio Emilia in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Antimo Ponticiello (CF. PNTNTM78A19F839J) e del Funzionario Felicita Buscaino (CF BSCFCT78T54E974Q), congiuntamente e disgiuntamente, che eleggono domicilio presso l' Ufficio XI – Ambito territoriale per la Provincia di Reggio Emilia in Reggio Emilia, Via G. Mazzini,6 e dichiarano di voler ricevere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 136 comma 3 e 176 comma 2 c.p.c , le comunicazioni all'indirizzo PEC [csare@postacert.istruzione.it](mailto:csare@postacert.istruzione.it) .

Nel ricorso promosso da: **BARBA MARIA CARMELA** (CF:BRBMCR70D65F912W), rappresentata e difesa dall' Avv. Carmine De Simone elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Nocera Inferiore (SA) alla Via A. Barbarulo n.105.

\*\*\*

La ricorrente con ricorso ex art.414 c.p.c e contestuale istanza cautelare ex art. 700 cpc chiede all'Ill.mo Giudice di “ (...) *sospendere l'assegnazione definitiva operata dal MIUR ai suoi danni presso l'Ufficio Scolastico Regionale dell'Emilia Romagna /ambito territoriale della provincia di Reggio Emilia, assegnando la ricorrente, anche temporaneamente e con riserva, presso l'Ufficio Scolastico Regionale della Campania /ambito territoriale della provincia di Salerno (...)*”.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

*Ufficio XI – Ambito territoriale di Reggio Emilia*

Le operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017, dopo la definizione del C.C.N.I. hanno previsto due fasi distinte, disciplinate dall'art.6 e precisamente, una prima fase A in cui sono stati effettuati i trasferimenti dei docenti all'interno delle singole province ed una seconda fase (B,C eD) , sempre disciplinata dall'art.6, in cui sono stati effettuati i movimenti dei docenti tra province, con trasferimenti tra i vari

ambiti territoriali. Quest'ultima fase è stata dunque la fase straordinaria di mobilità prevista dalla L.107/2015 su tutti i posti vacanti e disponibili su tutto il territorio nazionale: *"1.Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16,provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali.*

*L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza"* .

L'art. 3 del C.C.N.I. per la mobilità per l'a.s. 2016/2017 ha infatti previsto al comma 1 che a partire dall'a.s. 2016/2017 *" il personale che partecipa alle operazioni di mobilità è assegnato agli ambiti territoriali di cui all'art. 1 comma 66 della L. 107/2015 (...)"* .

Il comma 1 dell'art.8 del C.C.N.I. prevede inoltre che : *" Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale (...) sono determinate (...) dalle effettive vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti (...) e su tutti i posti disponibili (...) comunicati a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo (...)"*.

Stante quanto dedotto in fatto ed in diritto nella presente memoria, appare palese l'insussistenza sia del *fumus bonis iuris* che del *periculum in mora* e la totale infondatezza delle pretese di parte ricorrente.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

*Ufficio XI – Ambito territoriale di Reggio Emilia*

**Tutto ciò premesso**

Si chiede il rigetto del ricorso di parte ricorrente perché infondato, con vittoria di spese.

Reggio Emilia, 13.01.2017

IL DIRIGENTE  
Antimo Ponticiello

Io sottoscritto Antimo Ponticiello, in qualità di Dirigente, dichiaro, in rappresentanza delle parti pubbliche statali convenute, ai sensi dell'art.14 T.U. 115/2, così come modificato dalla legge 183/11, assumendosi ogni responsabilità ai sensi di legge con il presente atto depositato, che queste amministrazioni statali beneficino dell'eventuale iscrizione a debito del contributo unificato, ora non dovuto in quanto:

- non propongono domanda riconvenzionale;
- non modificano le domande già proposte;
- non chiamano in causa terzi.

Reggio nell'Emilia li, 13.01.2017

IL DIRIGENTE  
Antimo Ponticiello



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

*Ufficio XI – Ambito territoriale di Reggio Emilia*

L'odierna ricorrente docente di scuola primaria, dichiara nel proprio ricorso introduttivo di essere rientrata nel piano straordinario di assunzioni previsto dalla L.n.107/2015 art.1, comma98,lett.c) (cd. Buona Scuola) e di aver stipulato con il MIUR un contratto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di docente di ruolo per un posto comune, con decorrenza giuridica dal 01.09.2015.

Successivamente, la ricorrente ha partecipato alle operazioni di mobilità previste per l'a.s. 2016/2017 e presentava pertanto, presso l'Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno, la domanda di mobilità territoriale per l'assegnazione ambito a livello nazionale per la scuola primaria ai sensi del combinato disposto della L.107/2015, del C.C.N.I. Mobilità relativo appunto alla mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017, nonché dell'Ordinanza Ministeriale n.244 del giorno 08.04.2016, relativa appunto alla mobilità per l'a.s. 2016/2017, esprimendo le proprie preferenze.

In seguito alle procedure di mobilità territoriale, la ricorrente ha ottenuto il trasferimento, con decorrenza 01.09.2016, presso l'Ambito Emilia Romagna 0019-Scuola primaria di Guastalla.

La ricorrente, come sopra indicato, ha inoltrato la sua richiesta di mobilità all'Ufficio Scolastico Provinciale di Salerno il quale ha provveduto a valutare la domanda ed a determinarne il punteggio attribuito alla ricorrente stessa sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità.

Per contro, lo scrivente Ufficio Scolastico Provinciale di Reggio Emilia ha semplicemente recepito e pubblicato il nominativo con i dati della ricorrente assegnati al proprio ambito territoriale così come pervenuti dal sistema informatico centrale del MIUR.

A tale specifico riguardo, si porta all'attenzione e si analizza il quadro normativo di riferimento.